DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI A SOCIETA' OPERANTI NEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

Art. 1

Partecipazioni in società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocita', delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.".

Versione in vigore dal 14 maggio 2005, non più in vigore dal 14 luglio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas
Estremi	Decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-partecipazioni-a-societa-operanti/art-1-partecipazioni-in-societa-operanti-nei-settori-dell-energia-elettrica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it